

Informativa alla Clientela

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”. Legge 12 dicembre 2019, n.156 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019).

L’art. 1, comma 987, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario n. 62) fa riferimento agli eventi catastrofici accaduti nei comuni di cui all’articolo 3, comma 2 bis, primo periodo, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ossia in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo nonché nei comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 ovvero nei comuni di cui all’art. 67 septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (Elenco dei Comuni - Allegato n. 1). In particolare, **conferisce ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei suddetti comuni e siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabilitati, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di chiedere alla Banca, la sospensione delle rate del finanziamento optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.**

Ai sensi delle recenti misure introdotte dall’art. 9 vices sexies (“Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili”), della **Legge 12 dicembre 2019, n.156 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019)**, il termine di sospensione del pagamento delle rate di cui all’art. 1, comma 987, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato fino al **31 dicembre 2020**.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., nei nuovi termini introdotti, potrà essere avanzata alla Banca entro il 27 febbraio 2020.

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**
ovvero
- 2) **l’intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno “traslate” per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 1) Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l’opzione 2) Il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, ovvero per un periodo pari alla durata residua del mutuo se questa è inferiore a 1 anno.

La sospensione **non comporta**:

- L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all’indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);
- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate;

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Direzione Amministrazione Controllo e Finanza, Area Operation Amministrativa e Finanziaria, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all’indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta
- elenchi comuni